

# BlogDUE

## Tutte le strade portano a Lussemburgo. Il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Cassazione e l'art. 267 TFUE

Samuele Barbieri (Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Ferrara) – 21 aprile 2023

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il nuovo rinvio pregiudiziale alla Cassazione di cui all'art. 363-*bis* c.p.c. e l'art. 267 TFUE. – 2. Il giudice di merito nel rinvio dei rinvii pregiudiziali. – 3. La Cassazione come organo giurisdizionale di ultima istanza (art. 267, co. 3, TFUE): lo stretto vicolo tra *CILFIT-Consortio Italian Management* e ruolo delle parti. – 4. Conclusioni: tutte le strade portano a Lussemburgo.

1. Il rinvio pregiudiziale rappresenta, notoriamente, la «chiave di volta» del sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione europea ([parere 2/13](#), punto 176). Attraverso tale meccanismo di cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali risulta garantita l'uniforme interpretazione ed applicazione del diritto sovranazionale, quale premessa fondamentale della propria autonomia ([parere 1/91](#), punto 35 e [parere 1/09](#), punto 67).

Considerata l'importanza del rinvio pregiudiziale per il diritto dell'Unione europea e per il suo sviluppo, non è possibile ignorare un nuovo istituto che recentemente ha fatto il suo ingresso nel diritto processuale civile italiano, ovvero l'art. 363-*bis* c.p.c. (rubricato proprio con il medesimo nome di “*Rinvio pregiudiziale*”), che permetterà ai giudici di merito di instaurare un (diverso?) dialogo pregiudiziale anche con la Corte di cassazione.

In particolare, tale disposizione (introdotta nel codice di rito civile dall'art. 3, co. 27, lett. c), del d. lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149) permette al giudice di merito, sentite le parti costituite, di interrogare la Corte di cassazione affinché questa risolva una questione interpretativa “*esclusivamente di diritto*” che presenti le condizioni espressamente indicate all'art. 363-*bis*, co. 1, nn. 1-3, c.p.c. e, quindi, sia “*necessaria alla definizione anche parziale del giudizio*” e non “*ancora risolta dalla Corte di cassazione*” (n.1); presenti “*gravi difficoltà interpretative*” (n. 2); sia “*suscettibile di porsi in numerosi giudizi*” (n. 3). Peraltro, non solo il giudice deve dimostrare la presenza cumulativa di tali condizioni, ma rispetto ad una di queste – segnatamente alla sussistenza delle “*gravi difficoltà interpretative*” – il co. 2 precisa che l'ordinanza di rinvio deve dare conto delle “*diverse interpretazioni possibili*”.

Un ruolo cruciale per la gestione di tale nuovo istituto processuale è riservato al primo presidente della Cassazione. Quest'ultimo è investito non solo del compito di valutare l'ammissibilità della questione alla luce delle

condizioni richieste dalla disposizione, ma anche del potere discrezionale di assegnare la causa ad una delle Sezioni semplici o alle Sezioni unite (art. 363-*bis*, co. 3, c.p.c.).

All'esito di tale trattazione, la Cassazione sarà chiamata ad emanare un *principio di diritto*, il quale è definito “vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti” (art. 363-*bis*, co. 6, c.p.c.). Pur non essendo oggetto di tale contributo, si deve sottolineare che il valore da attribuire al principio di diritto emanato dalla Cassazione rappresenta una delle questioni sulle quali maggiore è stata l'attenzione della dottrina. In particolare, i primi commentatori si sono interrogati se il principio di diritto della Suprema Corte sia capace di vincolare anche i giudici delle istanze giudiziarie successive del medesimo procedimento (evidenziano le criticità rispetto all'art. 101, co. 2, Cost., [CAPASSO](#); [SCARSELLI](#); [MONDINI](#)). Inoltre, altri Autori hanno sottolineato l'autorevole efficacia persuasiva di cui tale principio potrebbe godere per tutti i giudici ([BRIGUGLIO](#); [GIABARDO](#); [SCARPA](#)).

Così brevemente ricostruiti i tratti del nuovo istituto, il presente contributo si propone di fornire una prima analisi del possibile rapporto tra l'art. 363-*bis* c.p.c. e l'art. 267 TFUE (per prime riflessioni sul punto v. [BRIGUGLIO](#); [CAPPONI](#); [CARUSO](#); [GIABARDO](#)). In particolare, oggetto di specifica attenzione saranno da una parte la posizione del giudice di merito nel “bivio” dei due rinvii pregiudiziali (par. 2), e dall'altra parte il ruolo della Cassazione *ex art.* 363-*bis* c.p.c. come organo giurisdizionale di ultima istanza *ex art.* 267, co. 3, TFUE (par. 3).

2. Rispetto alla posizione del giudice di merito nel “bivio” tra art. 363-*bis* c.p.c. e art. 267 TFUE, occorre valutare due diversi profili: in primo luogo, quale dovrebbe essere la “strada maestra” quando sia necessario applicare il diritto dell'Unione europea; in secondo luogo, quali sarebbero le conseguenze dinanzi ad un principio di diritto della Cassazione che il giudice di merito ritenga in conflitto con l'interpretazione della Corte di giustizia.

Rispetto al primo profilo, quando un giudice nazionale non di ultima istanza nutra un dubbio relativo all'interpretazione del diritto dell'Unione europea, esso gode della facoltà di interrogare in via pregiudiziale la Corte di giustizia, come stabilito dall'art. 267, co. 2, TFUE.

Dunque, nonostante il nuovo istituto processuale introdotto dall'art. 363-*bis* c.p.c. gli consenta di rivolgersi alla Cassazione in presenza delle condizioni previste, il giudice di merito dovrebbe sempre interrogare la Corte di giustizia tramite l'art. 267 TFUE quando si trovi dinanzi ad una questione interpretativa di diritto dell'Unione europea necessaria per la sua emananda decisione giurisdizionale (similmente, [SCARPA](#); *contra*, nel senso che ritiene il rinvio in Cassazione “logicamente pregiudiziale”, [MONDINI](#)). Peraltro, si deve ricordare che dalle [raccomandazioni ai giudici nazionali](#) discende che una questione pregiudiziale può essere “*particolarmente utile quando dinanzi al giudice nazionale è sollevata una questione di interpretazione nuova che*

*presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire i chiarimenti necessari in un contesto di diritto o di fatto inedito*" (punto 5).

Tuttavia, non si può escludere che la questione formulata dal giudice di merito e successivamente trattata dalla Cassazione richieda l'interpretazione di norme di diritto dell'Unione europea (dunque, palesandosi le condizioni anche per interrogare la Corte di giustizia, [CONDINANZI, MASTROIANNI](#), p. 225 ss.; [NAÔMÉ](#), p. 85 ss.; [LENAERTS, MASELIS, GUTMAN](#), p. 216 ss.; [BROBERG, FENGER](#), p. 141 ss.). Del resto, il carattere non obbligatorio dell'art. 363-bis c.p.c. rende tale istituto compatibile con l'art. 267 TFUE, nella misura in cui non limita la facoltà del giudice di merito di interrogare in via pregiudiziale la Corte di giustizia (v. [Puligienica](#), punto 36).

Per quanto riguarda il secondo dei profili delineati, è pacifico che il giudice del rinvio non debba tener conto del *principio di diritto* emanato dalla Cassazione se contrario al diritto dell'Unione europea come interpretato dalla Corte di giustizia ([Elchinov](#), punto 32, ma anche [ERG](#), punto 32), nonostante l'art. 363-bis, co. 6, c.p.c. lo definisca espressamente "vincolante". Ed identico potere/dovere insiste, a maggior ragione, sui giudici diversi da quello del procedimento principale i quali non sono formalmente vincolati al *dictum* della Suprema Corte (*ex multis*, sottolineano la natura di *ius superveniens* delle sentenze della Corte di giustizia [MONDINI](#); [BRIGUGLIO](#); [GIABARDO](#)).

Una risposta più precisa e relativa al caso italiano si ricava in via analogica dalla sentenza [Interedil](#) e dalla successiva ordinanza [Leonmobili](#) riguardo alla portata vincolante delle statuizioni della Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (art. 382 c.p.c.), laddove la Corte di giustizia ha riconosciuto il potere del giudice comune di discostarsene qualora le ritenga contrarie al diritto dell'Unione europea.

Inoltre, conviene ricordare che il giudice del rinvio rimane libero di interrogare la Corte di giustizia anche al termine del procedimento di cui all'art. 363-bis c.p.c., qualora nutra dubbi rispetto all'interpretazione del diritto dell'Unione fatta propria dalla Cassazione. In altri termini, la vincolatività del principio di diritto non impedisce al giudice del rinvio di rivolgersi ai giudici del Kirchberg.

Pur nella diversità del contesto, quest'ultimo profilo riecheggia "l'interpolazione" dei "criteri *Melki*" contenuta nella [sentenza n. 269 del 2017](#) (secondo l'espressione di [AMALFITANO](#), p. 6), laddove la Corte costituzionale aveva statuito che nei casi di doppia pregiudiziale il giudice ordinario al termine del giudizio di costituzionalità rimaneva libero di disapplicare la norma interna, ma solo *per altri profili* di contrasto con il diritto dell'Unione europea rispetto a quelli esaminati dalla Consulta. È evidente come la portata vincolante della pronuncia costituzionale – poi successivamente chiarita ([sentenza n. 20 del 2019](#); [sentenza n. 63 del 2019](#); [ordinanza n. 117 del 2019](#)) – si traduceva nell'impossibilità del giudice comune di contestarne l'interpretazione, privando di utilità il rinvio pregiudiziale all'esito del giudizio di costituzionalità. *Mutatis mutandis*, una simile lettura dovrebbe rifiutarsi rispetto alla vincolatività del principio di diritto della Cassazione.

3. Precisata la posizione del giudice di merito, è evidente che solo la prassi potrà dirci cosa egli deciderà di fare: se esperire rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e poi, eventualmente, in Cassazione; fare viceversa, con l'ulteriore opzione che sia la Cassazione a farsi carico di dialogare in via pregiudiziale con la Corte di giustizia; oppure ancora, esperire due rinvii contemporanei. Posto che tutti questi scenari hanno *pro* e *contro* che non possono essere trattati in questa sede, tale breve contributo si concentrerà ora sulla posizione della Corte di cassazione.

In particolare, occorre interrogarsi sul caso in cui il Supremo Giudice decida di “trattenere” l’esame della questione *ex art. 363-bis* c.p.c. che comporti l’interpretazione del diritto dell’Unione. In primo luogo, la questione potrebbe contenere *ab origine* profili di diritto sovranazionale. In questa evenienza, il primo presidente potrebbe comunque non dichiarare inammissibile la questione perché sia il giudice di merito a valutare i profili di diritto dell’Unione europea e, se del caso, ad interrogare la Corte di giustizia. In secondo luogo, non si può escludere che la necessità dell’interpretazione del diritto dell’Unione emerga nel procedimento dinanzi alla Sezione semplice o alle Sezioni unite. In questo caso, similmente all’ipotesi appena delineata, i supremi giudici potrebbero non restituire gli atti al giudice di merito e scegliere di esaminare la questione.

In un simile scenario, occorre domandarsi se nell’esercizio della competenza *ex art. 363-bis* c.p.c. la Cassazione rappresenti un giudice nazionale investito della soluzione di una controversia e, come tale, possa definirsi un organo giurisdizionale ai sensi e agli effetti dell’art. 267 TFUE.

Se il lettore pensa di vivere un *déjà-vu*, ne ha tutte le ragioni. Infatti, la questione riecheggia il dibattito relativo alla possibilità di riconoscere la Corte costituzionale quale organo giurisdizionale *ex art. 267* TFUE, quando chiamata dal giudice ordinario a sindacare la costituzionalità delle leggi nazionali. In virtù del proprio orientamento precedente ([ordinanza n. 536 del 1995](#)), la Corte costituzionale non riteneva di giudicare su di una controversia al pari del giudice ordinario, con la conseguenza che in essa non poteva riconoscersi una giurisdizione di cui all’allora art. 177 TCE.

*Mutatis mutandis*, l’art. 363-*bis* c.p.c. istituisce un nuovo meccanismo processuale incidentale di diritto interno, nell’ambito del quale la Cassazione esercita una competenza del tutto peculiare consistente nella formulazione di un principio di diritto atto a risolvere una questione interpretativa posta dal giudice di merito. Dunque, analogamente alla Consulta, nella Cassazione dovrebbe riconoscersi un organo giurisdizionale di cui all’art. 267 TFUE: come nel caso della Consulta la “controversia” andava riconosciuta nello scrutinio di costituzionalità ([CONDINANZI](#), p. 302), così nel caso della Cassazione questa è rappresentata dall’esame della questione interpretativa di cui essa è investita.

Peraltro, non solo la Consulta ha deciso di interrogare la Corte di giustizia nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, ma essa si è persino ritenuta vincolata a farlo *ex art. 267*, co. 3, TFUE ([ordinanza n. 207 del 2013](#)).

v. [CARTABIA](#); [ADINOLFI](#); [GUASTAFERRO](#)). E ciò ci conduce al secondo interrogativo che sorgerebbe all'interno di tale scenario, ovvero valutare se la Cassazione, ove come pare probabile si ritenesse "giudice della controversia", si debba considerare un organo giurisdizionale di ultima istanza.

La risposta deve essere senza dubbio affermativa (sul giudice di ultima istanza, v. conclusioni dell'avvocato generale Tizzano, [Lyckeskog](#), punti 32-48; in generale, v. [CONDINANZI, MASTROIANNI](#), p. 211 ss.; [SPITALERI](#)). Infatti, non emerge dall'art. 363-*bis* c.p.c. che la decisione della Cassazione possa essere rimessa in discussione con successivi mezzi di impugnazione. Al contrario, dalle parole della previsione normativa emerge che il principio di diritto rimane vincolante per l'intero procedimento, anche a seguito della sua estinzione (art. 363-*bis*, co. 6, c.p.c.), con la conseguenza che la Cassazione opera quale giudice di unico ed ultimo grado ([CAPASSO](#), p. 604). Benché sia astrattamente ammissibile che la Cassazione possa tornare a pronunciarsi sul punto adita nella consueta via diretta, a valle della sentenza d'appello, lo spirito chiaramente deflattivo della riforma del processo civile induce a ritenere che il *dictum* espresso dai giudici di Piazza Cavour in via pregiudiziale di fatto inibisca successive impugnazioni.

Del resto, se la *ratio* sottesa all'obbligo *ex* art. 267, co. 3, TFUE è notoriamente quella di "evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie" ([Lyckeskog](#), punto 14 e conclusioni dell'avvocato generale Léger, [Köbler](#), punti 71-76), è evidente che la Corte di cassazione dovrebbe enucleare quanto prima, e quindi già in sede pregiudiziale, un principio di diritto pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione.

Non a caso, dalla [relazione illustrativa al decreto legislativo](#) emerge chiaramente che lo scopo impresso dal legislatore nazionale all'art. 363-*bis* c.p.c. è quello di garantire una "nomofilachia preventiva" ([SCODITTI](#)), affidando alla Cassazione il ruolo di uniformare la giurisprudenza interna ancor prima di essere chiamata come giudice della legittimità, con il rischio che nel frattempo nell'ordinamento emergano e si moltiplichino orientamenti divergenti. Peraltro, l'importanza della funzione nomofilattica di cui è investita la Cassazione si evince anche alla luce del neo-introdotta art. 137-*ter* disp. att. c.p.c., il quale impone la pubblicazione dell'ordinanza del giudice e dei decreti del primo presidente sul sito istituzionale della Corte di cassazione per offrirne la massima conoscibilità.

In definitiva, ove la Cassazione si ritenga giudice della controversia e il giudice di merito non abbia già egli stesso sollevato un rinvio *ex* art. 267 TFUE, essa sarà obbligata ad interrogare in via pregiudiziale la Corte di giustizia, fatta salva la sussistenza delle ipotesi che si ricavano dalla giurisprudenza [CILFIT-Consorzio Italian Management](#).

Rispetto a tale profilo, tuttavia, è necessario avanzare due considerazioni.

In primo luogo, al pari di ogni altro giudice, la Cassazione è investita del giudizio sulla necessità e rilevanza dell'interpretazione delle norme di diritto dell'Unione eventualmente coinvolte nella questione sollevata dal giudice di merito tramite il rinvio di cui all'art. 363-*bis* c.p.c. ([ADAM, TIZZANO](#), p. 345).

In altri termini, essa sarà libera di valutare i profili “comunitari” della controversia, a prescindere da quanto enucleato dal giudice di merito nell’ordinanza di rinvio.

In secondo luogo, un potere di autonoma valutazione va riconosciuto, parimenti, rispetto alle eccezioni all’obbligo di rinvio pregiudiziale laddove la domanda *ex art. 363-bis c.p.c.* implichi a sua volta una questione di diritto dell’Unione europea materialmente identica ad altra sollevata in analogo fattispecie già decisa in via pregiudiziale (*Da Costa*, p. 74) o il punto di diritto sia già stato risolto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, quale che sia il procedimento dal quale essa è emersa (*CILFIT*, punto 14). Infine, si deve ricordare che il giudice di ultima istanza non è obbligato ad interrogare la Corte qualora l’interpretazione del diritto dell’Unione si impone con una tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (*CILFIT*, punto 16 e *Consorzio Italian Management*, punto 47) – senza che, di nuovo, le valutazioni del giudice del rinvio costituiscano un vincolo formale per la Suprema Corte.

Tuttavia, è evidente che la formale autonomia della Cassazione risulta *de facto* minata, alla base, dal contesto generato dal nuovo istituto giuridico. Infatti, superato il vaglio di ammissibilità, la Cassazione si troverà ad esercitare la sua competenza interpretativa dinanzi ad una questione da essa “*non ancora risolta*”, foriera di “*gravi difficoltà interpretative*” e, infine, “*suscettibile di porsi in numerosi giudizi*”. In sostanza, se per emanare il principio di diritto sarà necessaria l’interpretazione del diritto dell’Unione e se le “*gravi difficoltà interpretative*” nonché la suscettibilità del dilemma di porsi in numerosi giudizi (art. 363-*bis*, co. 1, nn. 2-3, c.p.c.) riguardino specificatamente l’esegesi della norma sovranazionale, potrebbe essere arduo per la Cassazione sostenere di poter escludere ogni ragionevole dubbio relativo all’interpretazione del diritto dell’Unione (*LAGRANGE; BEBR; FENGER, BROBERG*, 2011). Peraltro, dalle sentenze *X e van Dijk* e *Ferreira da Silva e Brito* (nonché dalla stessa *Consorzio Italian Management*, punto 49) discende che particolare attenzione dovrebbe riservare il giudice di ultima istanza quando nell’ordinamento nazionale, e non solo, vi sia la presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali che attestino le difficoltà interpretative relative alla norma dell’Unione.

Da tutto ciò consegue che i margini della Corte di cassazione per evitare un rinvio pregiudiziale in Corte di giustizia, quando essa stessa sia stata adita nell’ambito dell’istituto giuridico ora in esame, sono piuttosto ristretti. E ulteriore vincolo non potrà che derivare dal noto onere, recentemente introdotto con la sentenza *Consorzio Italian Management*, di motivare le ragioni che inducono il giudice di ultima istanza a ritenere sussistenti le eccezioni all’obbligo di rinvio (*Consorzio Italian Management*, punto 51; sulla quale, *BROBERG, FENGER*, 2022; *CECCHETTI, MILLET*, e, in questo *blog*, *DE PASQUALE; FERRARO*, 2022; *SPITALERI*).

*Quid*, dunque, nel caso improbabile ma non impossibile in cui la Corte di cassazione erroneamente ritenga, in questa sua nuova veste di giudice

pregiudiziale, di non essere vincolata dall'obbligo di rinvio alla Corte di giustizia?

*Prima facie*, fatto salvo quanto già osservato *supra* (par. 2, ovvero il potere del giudice di merito di effettuare lui stesso un rinvio in Corte di giustizia, eventualmente disattendendo il *dictum* della Cassazione contrario all'ordinamento dell'Unione), i rimedi non possono che essere quelli classici della responsabilità patrimoniale dello Stato e della procedura di infrazione (rispettivamente [Köbler](#), [Ferreira da Silva e Brito](#) e [Commissione c. Francia](#); *amplius*, sul punto, [BROBERG](#); [CROCI](#); [FERRARO](#), 2020),

Inoltre, sebbene la Corte di giustizia abbia ribadito la natura di meccanismo di cooperazione giudiziaria dell'art. 267 TFUE ([Consiglio nazionale dei geologi](#), punto 30) non andrebbe sottovalutato il ruolo delle parti, considerando in particolare la possibilità che esse ricorrano alla Corte EDU perché dichiarino una violazione del diritto convenzionale ad un processo equo, una volta esaurite le vie di ricorso interne (secondo la giurisprudenza originata dal caso [Dhahbi c. Italia](#). V. anche [Shipani c. Italia](#); [Baltic Master Ltd](#); [Sanofi Pasteur c. Francia](#); v. [LACCHI](#); [KROMMENDIJK](#)). Infatti, secondo i giudici di Strasburgo il rifiuto arbitrario – sarebbe a dire, senza spiegarne le motivazioni alla luce della giurisprudenza di Lussemburgo – del giudice di ultima istanza di rivolgersi alla Corte di giustizia dinanzi ad una domanda sollevata dalla parte rappresenta una violazione dell'art. 6 CEDU. In questo senso, le parti potrebbero far valere l'esigenza di un intervento della Corte di giustizia che chiarisca il significato delle norme dell'Unione coinvolte, avvalendosi della facoltà processuale di presentare memorie *ex art. 378 c.p.c.* (art. 363-*bis*, co. 4, c.p.c.).

4. Il successo del rinvio pregiudiziale interpretativo di cui all'art. 267 TFUE non si è arrestato ai confini del diritto dell'Unione europea; anzi, esso ha saputo imporsi quale modello di riferimento per altre forme di cooperazioni giudiziarie, all'interno (si pensi Protocollo 16 alla Corte EDU; v. sul punto [CRAGL](#)) e fuori dall'Europa ([PIERDOMINICI](#)).

Dietro questa “storia di successo” non va dimenticato che si cela il rilevante contributo della delegazione italiana in sede di redazione del Trattato di Roma, la quale propose l'istituzione di un meccanismo di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, traendo ispirazione dal sistema di controllo in via incidentale della costituzionalità delle leggi presente nell'ordinamento interno. A quasi 66 anni da quella felice quanto fondamentale scelta dei redattori dei trattati, è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ad influenzare l'ordinamento nazionale italiano. Infatti, sebbene i lavori della [commissione Luiso](#) (p. 73) facciano espresso riferimento al modello della *saisine pour avis* alla *Cassation* francese, non è possibile leggere il nuovo istituto del “rinvio pregiudiziale” in Cassazione se non alla luce dell'esperienza comunitaria.

Per tale ragione e da ultimo, una riflessione si impone rispetto all'interferenza che l'art. 363-*bis* c.p.c. potrebbe creare rispetto all'art. 267 TFUE. Se aderendo all'obiettivo di una “*nomofilachia preventiva*”

([SCODITTI](#)) dell'art. 363-*bis* c.p.c. i “piccoli giudici” coinvolgeranno la Cassazione in questioni interpretative che implicano anche l'esegesi di norme di diritto dell'Unione europea, sarà compito di quest'ultima dialogare con la Corte di giustizia, con tutto ciò che ne consegue sia in termini di tipologia dei quesiti interpretativi posti che di difesa di determinati assetti normativi e giurisprudenziali nazionali (cari ad una Corte suprema di un ordinamento nazionale). Non si può escludere, quindi, il rischio che in taluni casi la Cassazione diventi un “filtro” surrettizio del dialogo pregiudiziale con la Corte di giustizia.

In ogni caso, è necessario ricordare che, anche in presenza del nuovo istituto processuale italiano, quando si impone l'applicazione del diritto dell'Unione europea tutte le strade portano a Lussemburgo.